Codice A2015A
D.D. 13 novembre 2026, n. 671
D.lgs. 152/2006, articolo 6, comma 9bis e l.r. 13/2023 - Valutazione preliminare inerente il progetto ''Realizzazione pista da sci denominata 1 bis'', localizzato nel Comune di Frabosa Sottana (CN) - cat. B.7.c) - Pos. 2026-09/VPR. Esito della valutazione preliminare.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 671/A2015A/2026 DEL 13/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO
A2015A - Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica

OGGETTO: D.lgs. 152/2006, articolo 6, comma 9bis e l.r. 13/2023 – Valutazione preliminare inerente il progetto “Realizzazione pista da sci denominata 1 bis”, localizzato nel Comune di Frabosa Sottana (CN) – cat. B.7.c) - Pos. 2026-09/VPR. Esito della valutazione preliminare.

Premesso che:

- il d.lgs. 152/06 all’articolo 6, comma 9bis prevede che nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9, per cui il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare;

- lo stesso articolo dispone che l’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono eventualmente essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero a nessuna procedura;

- l’articolo 5 della l.r. 13/2023 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata”, prevede l’istituzione dell’Organo tecnico dell’autorità competente, individuandone, in particolare, i compiti generali e specificandone quelli propri dell’Organo tecnico dell'autorità regionale;

- la DGR n.14-8374 del 29 marzo 2024 definisce la composizione dell'Organo tecnico regionale (OTR), di cui all’articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e l’organizzazione e le modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA);

- l’Allegato A della citata deliberazione stabilisce che per il procedimento di valutazione preliminare, ai sensi dell’articolo 6, comma 9 bis, del d.lgs. 152/2006, la responsabilità del procedimento è definita in capo alla struttura competente per materia, nel caso di specie il Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell’eredità olimpica della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio.

Premesso, inoltre, che:

- in data 15 ottobre 2026 con prot. n. 20386/A2015A, la Società Prato Nevoso SpA ha presentato istanza di valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 6, comma 9 bis del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto “*Realizzazione pista da sci denominata 1 bis*”, localizzato nel Comune di Frabosa Sottana (CN), al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare;

- come previsto dalla citata DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024, è stato individuato il Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio quale struttura regionale competente per materia;

- in data 3 novembre 2026 si è svolta una riunione con tra i Settori Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica, il Settore Geologico ed il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, nella quale sono stati svolti approfondimenti per esaminare gli eventuali miglioramenti delle prestazioni ambientali ed analizzare le potenziali ricadute negative delle opere in progetto.

Considerato che:

- il progetto prevede la realizzazione di una nuova pista da sci nel sotto-bacino della “conca”, utile al decongestionamento delle piste Prel e Arfel, con diminuzione di disservizi ed incidenti dovuti al sovraffollamento delle piste legati all’entrata in funzione della nuova seggiovia ad agganciamento automatico 8 posti denominata Blù (prevista per la stagione invernale 2026-2027);

- sulla base di quanto dichiarato dal proponente nella lista di controllo e nella documentazione allegata:

- le opere in progetto saranno tutte realizzate in corrispondenza del sedime di piste da sci alpino e di strade sterrate esistenti e non comporteranno il taglio di vegetazione arborea;
- per la realizzazione della pista si prevede di operare m^3 9.277 in scavo e 7.387 m^3 in riporto (per un totale pari a 16.664 m^3). ll materiale di scavo necessario per completare la pista, che dovrà essere certificato da apposite analisi chimiche, verrà garantito dai numerosi interventi con scavo in esubero già autorizzati alla Prato Nevoso spa e/o a società controllate;
- le opere in progetto si collocano nel Comune di Frabosa Sottana e rientrano nell’Area Sciabile definita all’interno del PRGC;
- l’intervento non ricade, nemmeno parzialmente in riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette dalla normativa comunitaria (siti della Rete Natura 2000, direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE);

- nel corso della riunione del 3 novembre 2026 con il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate e con il Settore Geologico si è valutato che:

- gli interventi previsti si sviluppano sul sedime di piste da sci e di strade sterrate esistenti in un contesto già influenzato dall'attività sciistica in essere, che non presenta particolari peculiarità naturalistiche;
- il progetto presentato si configura infatti come modifica delle piste esistenti ed è finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza e alla migliore fruibilità delle stesse;
- l'intervento ricade all'interno dell'Area sciabile del Comune di Frabosa Sottana, approvata con DGR n. 4-2149/2026 del 19 gennaio 2026.

Riconosciuto, alla luce di quanto sopra evidenziato, che l'intervento di modifica in oggetto non determina impatti ambientali significativi e negativi e che, quindi, non risulta necessario sottoporlo a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA.

Dato atto che il Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate provvederà tempestivamente a pubblicare, sul sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 6 comma 9 del d.lgs. 152/06, l'esito della valutazione preliminare e la documentazione tecnica trasmessa dal proponente.

Tutto ciò premesso e considerato:

- viste le risultanze dell'istruttoria svolta;

- in accordo con il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto e attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestata l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990, - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 152/2006 recante - "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 42/2004 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
- LR 45/1989 - "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 " e s.m.i.;
- LR 23/2008 - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

- LR 13/2023 - "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)" e s.m.i.;
- DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024 recante "Legge regionale 13/2023, articolo 5, comma 4. Approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA). Revoca della DGR n. 21-27037 del 12 aprile 1999, della DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e della DGR n. 26-7197 del 12 luglio 2023 " e s.m.i.;

determina

- di riconoscere, per i motivi illustrati in premessa, che il progetto "*Realizzazione pista da sci denominata 1 bis*", localizzato nel Comune di Frabosa Sottana (CN), oggetto del presente procedimento di Valutazione Preliminare ai sensi dell'articolo 6 comma 9 bis del d.lgs. 152/06, non ricade nella categoria di cui all'Allegato IV punto 8 lettera t) del d.lgs 152/06 "*modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente*" (categoria B.8.t di cui all'allegato B alla l.r. 13/2023);

- di stabilire, conseguentemente, che tale progetto non debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA;

- di trasmettere il presente provvedimento, contenente l'esito del procedimento di Valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 6 comma 9 bis del d.lgs. 152/2006, alla Società Prato Nevoso S.p.A.;

- di dare atto che il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate provvederà tempestivamente a pubblicare, sul sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 6 comma 9 del d.lgs. 152/06, l'esito della valutazione preliminare e la documentazione tecnica trasmessa dal proponente;

- di dare atto che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come in premessa attestato.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A2015A - Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica)
Firmato digitalmente da Germano Gola